

STUDIO PICCO
CONSULENZA TRIBUTARIA - SOCIETARIA - DEL LAVORO

16121 GENOVA – PIAZZA DELLA VITTORIA 7/14 - TEL. (010) 592750 - 591418 - TELEFAX (010) 561437

Genova, 4 settembre 2017

Circolare n 22/2017

**Split payment:
nuovo ambito applicativo per le pubbliche amministrazioni**

(Novità del D.M. DM 13.7.2017 pubblicato sulla G.U. n. 171 del 24.7.2017)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, l'art. 1, co. 1, del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, **ha ampliato** – per le operazioni fatturate dall'1.7.2017 – **l'applicazione del meccanismo dello "split payment" alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni**, come definite dall'art. 1, co. 2, L. 31.12.2009 n. 196, per le quali i **cessionari o committenti non sono debitori dell'imposta**. È stata, inoltre, prevista l'estensione dello "split payment" alle operazioni effettuate a beneficio dei seguenti soggetti: i) **società controllate** – di diritto o fatto, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, nn. 1) e 2), c.c. – direttamente dalla **Presidenza del Consiglio e dai Ministeri**; ii) **società controllate direttamente dagli enti territoriali** (Regioni, Province e Comuni, ecc.), solo mediante controllo di diritto di cui al citato art. 2359, co. 1, n. 1), c.c.; iii) **società controllate**, anche solo indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1), c.c., dalle **società sopra menzionate**; iv) **società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana** In attuazione delle suddette novità normative, è stato emanato il **DM 27.6.2017**, che ha inserito i **nuovi artt. 5-bis e 5-ter, DM 23.1.2015**, definendo i destinatari dei nuovi obblighi di "split payment". Con il DM 13.7.2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24.7.2017) è stato modificato **l'ambito applicativo dello "split payment" per le pubbliche Amministrazioni**, precisando che sono tenute ad applicare lo speciale regime in commento tutte le **amministrazioni che applicano le norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria**, ai sensi dell'art. 1 co. da 209 a 214 della L. 244/2007.

Ambito soggettivo split payment

L'art. 1, co. 1, del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, ha **ampliato** – per le **operazioni fatturate dall'1.7.2017** – **l'applicazione del meccanismo dello "split payment" alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni**, come definite dall'art. 1, co. 2, L. 31.12.2009 n. 196, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori dell'imposta.

È stata, inoltre, prevista l'**estensione dello "split payment" alle operazioni effettuate a beneficio dei seguenti soggetti:**

- **società controllate** – di diritto o fatto, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, nn. 1) e 2), c.c. – direttamente dalla **Presidenza del Consiglio e dai Ministeri**;
- **società controllate direttamente dagli enti territoriali** (Regioni, Province e Comuni, ecc.), solo mediante controllo di diritto di cui al citato art. 2359, co. 1, n. 1), c.c.;
- **società controllate**, anche solo indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1), c.c., dalle società sopra menzionate;
- **società quotate** inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Osserva

Ai sensi dell'art. 17-ter, co. 1-quinquies, DPR 633/1972, sono espressamente **esclusi** dall'applicazione della disciplina dello "split payment", **gli enti pubblici gestori del demanio collettivo**, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ricevute afferenti la gestione di diritti collettivi di uso civico.

Individuazione delle Pubbliche Amministrazione

Con particolare riferimento alle **fatture emesse a partire dall'1.7.2017 e fino al 31.12.2017**, il DM 27.6.2017 aveva originariamente previsto che lo speciale meccanismo della "*scissione dei pagamenti*" si sarebbe dovuto applicare, oltre alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, indicate nell'art. 17-ter, co. 1-bis, del DPR 633/1972, anche alle **Amministrazioni Pubbliche indicate nell'elenco ISTAT** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.9.2016, n. 229.

Osserva

Per le operazioni per le quali è emessa fattura nell'anno 2018 e negli anni successivi, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si sarebbero dovute applicare, invece, **alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato**, entro il 30 settembre dell'anno precedente.



Con il nuovo DM 13.7.2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24.7.2017) è stato **nuovamente modificato l'ambito applicativo** dello "split payment" per le pubbliche Amministrazioni **previa eliminazione**, nell'art. 5-bis, del DM 23.1.2015, **del riferimento all'elenco delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato, pubblicato dall'ISTAT** ai sensi dell'art. 1, co. 3, della L. 31.12.2009 n. 196. Conseguentemente, per effetto delle suddette modifiche, il **campo di applicazione dello "split payment"**, per le amministrazioni pubbliche, **coincide adesso con quelle amministrazioni che applicano le norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria**, ai sensi dell'art. 1, co. da 209 a 214, della L. 244/2007.

Come evidenziato dal MEF, nella relazione illustrativa al Decreto in esame nonché sul proprio sito Internet, da quanto sopra consegue che:

- considerato che l'obbligo di applicare lo split payment riguarda le medesime Amministrazioni per le quali vige l'obbligo di fatturazione elettronica, **non verrà stilato nessun ulteriore specifico elenco** (come previsto dal previgente art. 5-bis);
- al fine di individuare i soggetti interessati **va fatto riferimento all'elenco delle Pubbliche Amministrazioni** presente sul sito Internet www.indicepa.gov.it.

Osserva

In merito, il MEF precisa che vanno **esclusi i "Gestori di pubblici servizi"** mentre sono tenute all'applicazione dello split payment le "aziende speciali" (ricomprese tra i soggetti per i quali vige l'obbligo di fatturazione elettronica).

Considerati anche i chiarimenti forniti dallo stesso MEF nella Circolare 9.3.2015, n. 1/DF con riferimento all'ambito di applicazione della fatturazione elettronica, **risultano pertanto tenute all'applicazione dello split payment le seguenti Amministrazioni:**

Pubbliche Amministrazioni ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001

Amministrazioni dello Stato

Istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative

Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo

Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi / associazioni

Istituzioni universitarie

Istituti autonomi case popolari (IACP)

CCIAA e loro associazioni

Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali

Amministrazioni, aziende e Enti del SSN

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN)

Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/99 (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, ecc.)

CONI (fino alla revisione organica della disciplina di settore)

Pubbliche Amministrazioni ex art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009

Amministrazioni indicate nell'elenco ISTAT pubblicato in G.U. entro il 30.9 di ogni anno

Autorità indipendenti

Pubbliche Amministrazioni ex art. 1, comma 209, Legge n. 244/2007

Amministrazioni autonome

Osserva

Con riguardo alle **Amministrazioni locali interessate**, si rammenta, altresì, che il MEF ha precisato che va fatto riferimento alle Amministrazioni individuate come tali nell'elenco ISTAT delle PA (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, ecc.).

Altri soggetti destinatari dello split payment

Lo speciale meccanismo della "*scissione dei pagamenti*" deve applicarsi, oltre alle **Amministrazioni Pubbliche** anche alle **società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB**, indicate nell'art. 17-ter, co. 1-bis, del DPR 633/1972, e che risultano tali **alla data del 24.4.2017**.

Per l'esatta indicazione dei destinatari dello speciale regime dello "*split payment*", occorre fare riferimento agli **elenchi predisposti dal Dipartimento delle Finanze** e pubblicati sul relativo sito istituzionale, in cui sono riportati la denominazione delle Pubbliche Amministrazioni e delle società coinvolte e il corrispondente codice fiscale

ELENCHI PREDISPOSTI DAL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Elenco 2	Elenco delle Società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio e Ministeri e loro controllate
Elenco 3	Elenco delle Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio e Ministeri e loro controllate
Elenco 4	Controllate di fatto Enti Territoriali
Elenco 5	Elenco delle Società quotate-FTSE-MIB

In data 14.7.2017, il Dipartimento delle Finanze ha reso noto di **aver provveduto alla revisione e nuova pubblicazione degli elenchi 2, 3 e 4**, a seguito della quale sono state eliminate le seguenti tipologie di soggetti:

- le società per le quali non ricorre il controllo di diritto da parte di una specifica Pubblica amministrazione; non rientrano quindi le società per le quali si è in presenza di partecipazioni minoritarie, possedute da Pubbliche amministrazioni centrali / locali o da loro controllate, che nel complesso superano la percentuale del 50%;
- le società controllate da quelle di cui al punto precedente;
- le società controllate, direttamente o indirettamente, da Enti diversi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni;
- gli Enti pubblici economici e le fondazioni, dato che non rivestono forma societaria.

Lo stesso Dipartimento evidenzia, infine, che è stato revisionato anche l'elenco n. 5, relativo alle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB.

Osserva

Sul punto, si segnala che, sempre tramite il recente D.M. 13.7.2017, è stato modificato l'art. 5-ter, co. 2, del D.M. 23.1.2015, relativo agli elenchi delle società controllate del settore pubblico e delle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB: viene ora previsto che, al termine del periodo di interlocuzione con tali società al fine della predisposizione dei relativi elenchi, il Dipartimento delle finanze del MEF provvederà alla pubblicazione – entro il 15 novembre di ogni anno con effetto per l'anno successivo – dell'elenco definitivo delle società soggette allo "*split payment*", **senza che vi sia necessità di un'approvazione dell'elenco formalizzata con decreto del Direttore generale delle Finanze.**

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha pubblicato il 26 luglio scorso gli **elenchi definitivi** per l'anno 2017 delle **società controllate** da pubbliche Amministrazioni centrali e locali, nonché delle **società quotate incluse nell'indice FTSE MIB**, tenute all'applicazione del meccanismo della **scissione dei pagamenti**. Nello specifico si rilevano:

- ✓ l'elenco definitivo delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- ✓ l'elenco definitivo delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- ✓ l'elenco definitivo delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;
- ✓ l'elenco definitivo delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Si fa osservare che le **società controllate da pubbliche Amministrazioni centrali o locali, anche se non iscritte nell'IPA** (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) o **iscritte nella categoria dei "Gestori di pubblici servizi"**, **sono comunque tenute all'applicazione dello split payment** qualora risultino **incluse negli elenchi** mentre **le società incluse negli elenchi ma non appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 209, L. 244/2007** e quindi non iscritte nell'IPA, **non sono tenute all'applicazione della normativa in commento.**

Clausola di salvaguardia

Ad ogni modo, vista la rilevanza delle modifiche apportate dal D.M. 13.7.2017, è stata prevista anche una **clausola di salvaguardia**, in base alla quale sono fatti **salvi i comportamenti dei soggetti** – siano essi fornitori o acquirenti – che si **sono conformati alla precedente versione del decreto** in relazione alle fatture per le quali l'esigibilità dell'imposta si è verificata dall'1.7.2017 fino alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato DM 13.7.2017, avvenuta lo scorso 24.7.2017

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

STUDIO PICCO